

REGIONE PIEMONTE BU22 03/06/2021

SNAM RETE GAS S.P.A. - Alessandria

Proroga occupazione temporanea - INVIO II DECRETO

Allegato



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante *l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante *il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la *Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante *“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”* del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, *recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2020 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, accertamento della conformità urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata *“Metanodotto Tortona - Alessandria - Asti - Torino” - Variante per rifacimento attraversamento ferroviario FR 39.1 linea Torino - Genova, nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito* - DN 550 (22”) DP 64 bar;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 marzo 2020 con il quale sono stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. l'asservimento e l'occupazione temporanea di



aree di terreni in comune di DUSINO SAN MICHELE (AT), interessate dal tracciato del citato metanodotto;

VISTA l'istanza del 01/04/2021, INGCOS/CENORD/262/BAB, acquisita in atti al protocollo n. 10141, del 01 aprile 2021, con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Alessandria (AL) - via Cardinal G. Massaia, 2/A ha chiesto a questa Amministrazione la proroga, a far data dal 30 giugno 2021, **di 12 mesi** dei termini previsti per l'occupazione temporanea, per alcuni terreni del piano particellare allegato al decreto 18 marzo 2020;

PRESO ATTO che il decreto 18 marzo 2020 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con verbali di immissione in possesso in data 30/06/2020 ed in data 01/07/2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto la società ha la facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni 1 a decorrere dalla data dell'immissione in possesso;

TENUTO CONTO che l'art. 7 del decreto 24 gennaio 2020 dispone che i lavori di costruzione dell'opera si concludano entro il 24 gennaio 2025;

CONSIDERATO che l'istanza di proroga è motivata da problematiche tecniche legate all'interruzione forzata dell'attività di trivellazione del microtunnel in attraversamento alla linea ferroviaria Torino-Genova progressiva km 34+160 in comune di San Paolo Solbrito (AT) a causa dell'impatto della trivella in avanzamento con alcune esistenti strutture realizzate a protezione del rilevato ferroviario non segnalate da Rete Ferroviaria Italiana nella fase autorizzativa del progetto;

TENUTO CONTO che è in corso di approvazione, da parte di RFI, l'apposito progetto elaborato da SNAM RETE GAS S.p.A. al fine di recuperare la trivella bloccata nel microtunnel in fase di costruzione e che solo ad avvenuta rimozione della stessa e demolizione delle palificate in c.a. in ostacolo all'avanzamento sarà possibile riprendere le attività di trivellazione e completare il microtunnel;

RITENUTO che:

- i motivi esposti sono validi per il rilascio di una proroga dell'occupazione temporanea;
- le indennità proposte dalla società istante per l'ulteriore occupazione sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria

DECRETA:

Articolo 1

A far data del 30 giugno 2021 è concessa, una proroga di mesi **12** (dodici) dell'occupazione temporanea, disposta dall'art. 9 del decreto ministeriale 18 marzo 2020 dei terreni in comune di DUSINO SAN MICHELE (AT), interessati dalla realizzazione del metanodotto richiamato nelle premesse e riportati nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2



Le indennità provvisorie per l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i., conformemente all'articolo 52 -*octies* del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare individuale.

Articolo 3

Il presente decreto è pubblicato per estratto, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A., nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 4

La SNAM RETE GAS S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie dei terreni interessati dalla proroga dei termini dell'occupazione temporanea, con allegato il piano particellare individuale.

Articolo 5

Le Ditte proprietarie, nei trenta giorni successivi alla notifica, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (DG AECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. presso gli uffici siti in Alessandria (AL) - via Cardinal G. Massaia, 2/A - pec: ingcos.nocc@pec.snam.it - l'accettazione delle indennità di occupazione temporanea.

Questa Amministrazione, ricevuta dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle indennità di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 6

In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di notifica dello stesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie che non condividano le indennità provvisorie proposte con il presente decreto possono:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennità definitive;



b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-*nonies* del Testo Unico e s.m.i.

In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico.

Articolo 7

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Rosaria Fausta Romano*)